



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI REATI ED ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

PREMESSA

L'istituto giuridico c.d. whistleblowing è stato introdotto in Italia dall'art. 1 comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» il quale, inserendo l'art. 54-bis all'interno del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», ha previsto un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata dapprima integrata dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», che modificando l'art. 54-bis ha introdotto anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni. ANAC è successivamente intervenuta sulla materia con l'emanazione della Determinazione n.6 del 28 aprile 2015 recante «*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing)*» evidenziando, tra l'altro, la necessità di estendere l'istituto ai dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici che segnalano condotte illecite, nonché ai consulenti, ai collaboratori a qualsiasi titolo e ai collaboratori di imprese fornitrici dell'amministrazione.

Una successiva modifica dell'istituto è intervenuta con l'emanazione della Legge 30 novembre 2017 n. 179, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», composta da tre articoli che, rispettivamente, hanno disposto:

- un rafforzamento della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, il primo;
- l'estensione della tutela al dipendente o collaboratore che segnala illeciti con riferimento agli enti del settore privato a quali si applica il d.lgs. n. 231/2001 ovvero l'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, il secondo;
- l'istituzione di una clausola di esonero dalla responsabilità (artt. 326, 622, 623 c.p.) nel caso il segnalante riveli un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o violi il dovere di lealtà e fedeltà (art. 2015 c.c.), il terzo.

La disciplina sul whistleblowing è stata oggetto di un riassetto complessivo attraverso il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (d'ora in poi anche "decreto"), che ha recepito

la Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento e del Consiglio UE del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Oltre a rafforzare la tutela per i soggetti che effettuano segnalazioni, denunce o anche divulgazioni pubbliche (istituto, quest'ultimo, introdotto ex novo), il decreto la estende anche a soggetti diversi da chi segnala ma che, in qualche modo, lo supportano. Di seguito le principali novità introdotte dal decreto.

- L'estensione agli enti di diritto privato dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.
- L'ampliamento del novero dei soggetti, persone fisiche, che hanno diritto alla protezione per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche
- L'ampliamento dell'ambito oggettivo delle fattispecie che costituiscono violazioni oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione per le quali sorge il diritto alla protezione nonché la distinzione di ciò che oggetto di protezione e di ciò che non lo è.
- La previsione e la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (agli enti); esterno, gestito dall'ANAC; di divulgazione pubblica mediante organi di stampa o social media.
- L'indicazione di diverse modalità di segnalazione che può avvenire, oltre che in forma scritta, anche in forma orale.
- La disciplina degli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi ed a terzi.
- La precisazione di ciò che si intende per ritorsione.
- La precisazione delle misure di tutela e protezione dei segnalanti e di coloro che comunicano di essere stati oggetto di misure ritorsive.
- La previsione di misure di sostegno ai segnalanti che possono essere messe a disposizione da enti del terzo settore con competenze adeguate ed a titolo gratuito.
- La revisione del sistema sanzionatorio applicabile da ANAC e dagli enti di diritto privato.

Dopo l'emanazione del decreto, l'ANAC ha predisposto linee guida volte a fornire indicazioni principalmente per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne rivolte all'Autorità stessa. Nelle linee guida, tuttavia, gli indirizzi interpretativi ed applicativi riguardano anche gli altri istituti e tutele contenute nel decreto dei quali, come suggerito dall'ANAC, si è tenuto conto per adeguare al nuovo quadro normativo la

presente procedura insieme con il canale di segnalazione mediante piattaforma informatica. La procedura non tratta nel dettaglio le segnalazioni esterne e le divulgazioni pubbliche, rivolte a soggetti diversi da INPS Servizi (rispettivamente l'ANAC o i mezzi di informazione ed i social media) e regolate direttamente dal decreto e dalle linee guida, ma richiama quegli atti che devono essere adottati verso INPS Servizi SpA (d'ora in poi anche 'Società') in quanto condizioni per l'attivazione dei due istituti prima citati, nonché gli obblighi che permangono in capo alla Società stessa per l'attuazione delle misure di tutela protezione anche quando collegate ai canali esterni di segnalazione e divulgazione,

1. Scopo e finalità della procedura

1.1 La presente procedura è volta a dare attuazione alla disciplina in materia di tutela del Segnalante o *Whistleblower* vale a dire di colui che segnala illeciti, ai sensi del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (d'ora in poi anche "decreto") di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, anche fornendo al Segnalante ed alle altre figure, individuate dal decreto che possono supportare o assistere quest'ultimo, indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela e protezione riservate.

2. Presupposti e oggetto della tutela

2.1 Le tutele previste dal decreto sono accordate qualora la segnalazione:

- abbia ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di INPS Servizi SpA (d'ora in poi anche 'Società') o costituiscono un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento dell'attività aziendale, anche sotto il profilo della sua credibilità e dell'immagine;
- abbia ad oggetto condotte illecite di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, sia qualora acquisite in virtù dell'ufficio rivestito sia qualora acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- sia stata inoltrata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – RPCT – (segnalazione interna) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione - ANAC – (segnalazione esterna) all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile o abbia effettuato una divulgazione pubblica;
- abbia ad oggetto informazioni su violazioni non ancora commesse, che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero aver luogo sulla base di elementi concreti; tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano comportare la commissione di una o più violazioni previste dal decreto.

2.2 Il sistema di protezione è riconosciuto oltre al *whistleblower*, che ha effettuato la

segnalazione (canale interno, esterno e/o divulgazione pubblica), anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante (facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro, ecc.) richiamati e descritti in dettaglio nell'art. 4 .

Il sistema di protezione, in particolare, riguarda:

- la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione e di tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi;
- la tutela da eventuali misure ritorsive eventualmente adottate dall'ente o anche solo tentate o minacciate a causa della segnalazione effettuata;
- le limitazioni della responsabilità penale, civile, amministrativa del segnalante rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione;
 - b) la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia siano state effettuate nel rispetto delle condizioni previste dal decreto per beneficiare della tutela dalle ritorsioni.

3. Soggetti legittimati alla presentazione di una segnalazione

3.1 I soggetti legittimati a presentare una segnalazione, a cui è riconosciuta protezione, sono:

- i dipendenti della Società;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono la propria attività presso la Società o che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza presso la Società.

3.2 A tutti i soggetti sopra riportati si applicano le tutele e le protezioni previste dal Decreto non solo se la segnalazione, la denuncia, o la divulgazione avviene durante il rapporto di lavoro o altro tipo di rapporto giuridico con la Società, ma anche nei seguenti casi:

- prima della costituzione del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante lo stesso rapporto giuridico.

3.3 Le segnalazioni *whistleblowing* possono essere effettuate soltanto da parte dei soggetti legittimati, come sopra individuati. Pertanto, non saranno prese in considerazione, in quanto non rientranti nell'ambito di tutela previsto dalla disciplina del *whistleblowing*, le segnalazioni pervenute da altri soggetti ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, e che per tale motivo non sono prese in considerazione, poiché il *whistleblowing* è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, e non spendendo la sigla sindacale o di altre associazioni esponenti di interessi.

4. Altri soggetti tutelati

4.1 Le misure di tutela e protezione di cui agli art. 2, 11, 12 e 13 si applicano anche:

- ai facilitatori vale a dire le persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo della Società e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado ;
- ai colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi) della persona segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- agli enti presso i quali il segnalante, il denunciante o chi effettua una divulgazione

pubblica lavorano (a titolo esemplificativo, si tratta della situazione in cui il dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per INPS Servizi segnali o denunci una violazione avvenuta in quest'ultima);

- agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, vale a dire enti, del settore sia pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante, né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio, e tuttavia, presentano un legame - seppure indiretto - con il segnalante e che può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso e in ragione di questo legame, connessione o interrelazione potrebbero subire misure ritorsive a seguito di segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

5. Oggetto della Segnalazione

5.1 Sono oggetto della segnalazione le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di INPS Servizi SpA. In particolare, rientrano nell'oggetto della segnalazione:

- le violazioni delle disposizioni normative nazionali comprendenti gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE;

- i reati presupposto per l'applicazione del d.lgs. 231/2001 (p.e. indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea, per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed abuso di ufficio);

- le violazioni del modello di Organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001;

- le violazioni della normativa europea in materia di:

- illeciti ai sensi delle norme comunitarie e delle disposizioni nazionali attuative o di recepimento in tema di: contratti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza e dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli

alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti ed omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'UE);
- atti ed omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali;
- atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'UE nei settori indicati nei punti precedenti, come pratiche abusive come definite dalla giurisprudenza della CGUE.

5.2 Sono, inoltre, oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati previsti dal Decreto. Le informazioni, quindi, possono riguardare violazioni o un'attività illecita non ancora perfezionatasi ma che, ragionevolmente, si ritiene potrebbe verificarsi a breve.

5.3 Non rientrano tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.

5.4 Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società intendendo per tale quello caratterizzato non solo da rapporti di lavoro subordinato ma anche da altri rapporti giuridici relativi, tra l'altro, a consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

5.5 La segnalazione deve riportare in modo chiaro le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fattisegnalati. È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di

segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

5.6 Non sono rilevanti i motivi personali del segnalante o del denunciante.

5.7 Non sono considerate, invece, segnalazioni di Whistleblowing, con relative tutele e protezioni, quelle aventi ad oggetto doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

5.8 Inoltre, non possono essere oggetto di segnalazione alla quale sono associate le tutele e le protezioni del decreto:

- le violazioni di quelle fattispecie le cui segnalazioni sono già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; si tratta di quelle disposizioni dell'ordinamento statale o comunitario che già prevedono apposite procedure di segnalazione;
- le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

5.9 Non rientrano nelle tutele del decreto perché regolate dalle disposizioni nazionali o dell'UE:

- le informazioni classificate;
- il segreto professionale forense;
- il segreto professionale medico;
- la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
- le norme di procedura penale, in particolare quelle a salvaguardia della segretezza delle indagini;

- l'autonomia e l'indipendenza della magistratura;
- la difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
- l'esercizio dei diritti dei lavoratori.

6. Il canale interno della segnalazione

6.1 La segnalazione può essere effettuata in forma scritta, anche con modalità informatica mediante la procedura di cui all'art 8, comma 8.1, oppure in forma orale.

6.2 La segnalazione in forma orale può essere effettuata utilizzando il servizio di messaggistica vocale previsto dalla procedura di cui all'art. 8, comma 8.1, oppure mediante richiesta di un incontro diretto del quale viene redatto processo verbale per il quale è assicurata la riservatezza, al pari di tutti gli altri dati, documenti ed informazioni che costituiscono il contenuto della segnalazione.

6.3 La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società (d'ora in poi anche 'RPCT').

7. Destinatari della segnalazione

7.1 La segnalazione è indirizzata, con le modalità specificate all'art. 8, al RPCT.

7.2 Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi viene sostituito, nella gestione ed analisi della segnalazione, dall'Organismo di Vigilanza (OdV).

7.3 La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa entro sette giorni dal suo ricevimento al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

7.4 Le segnalazioni di violazioni riferibili al personale o all'ambito di intervento di INPS per le quali non sussista alcun coinvolgimento della Società sono restituite evidenziando al segnalante che le stesse devono essere trasmesse al competente RPCT dell'Istituto previdenziale. Anche su queste segnalazioni è assicurata la riservatezza.

8. Modalità di inoltro della segnalazione

8.1 La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità.

- a) Mediante l'applicazione informatica "SOFTWARE SEGNALAZIONI" –

WHISTLEBLOWING” accessibile dalla sezione “Società Trasparente”, sottosezione “Altri Contenuti”, sottosezione “Segnalazioni illeciti - Whistleblowing”, che consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il RPCT, che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il Segnalante utilizzando una modalità protetta con strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell’identità, del contenuto della segnalazione e dei documenti.

b) Mediante invio, all’indirizzo di posta elettronica del RPCT segnalazioni-rpct@inpservizi.it , accessibile soltanto dal RPCT. L’identità del Segnalante è conosciuta solo dal RPCT che ne garantisce la riservatezza. Qualora il dipendente faccia uso della propria casella di posta elettronica istituzionale ai fini dell’invio della segnalazione, la medesima non dovrà essere accompagnata da alcun documento di riconoscimento.

c) A mezzo del servizio postale o tramite consegna diretta dei documenti cartacei. In tal caso, per poter usufruire della tutela della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al RPCT e deve essere inviata via posta interna ovvero al seguente indirizzo: INPS SERVIZI S.p.A. c.a. Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza Viale Aldo Ballarin n. 42, 00142 Roma.

8.2 INPS Servizi mette a disposizione un modello (all. 1) il cui utilizzo rende più agevole effettuare la segnalazione con le modalità di cui ai superiori punti b e c. Qualora il Segnalante non intenda avvalersi della procedura informatica o del modello predisposto dalla Società, la sua segnalazione potrà comunque essere presa in carico. Tranne che nelle ipotesi di cui al comma 8.1, lett. a) e lett. b) (inoltre da casella istituzionale aziendale), la segnalazione deve essere sottoscritta e corredata da un documento di riconoscimento del Segnalante, in quanto le varie forme di tutela previste in materia di Whistleblowing possono essere accordate a soggetti individuabili e riconoscibili.

8.3 In alternativa all'invio di una segnalazione scritta, il segnalante ha altresì facoltà di effettuarla in forma orale, mediante il servizio di messaggeria vocale disponibile nella piattaforma informatica di cui al comma 8.1, lett. a) oppure mediante incontro diretto con il RPCT fissato entro un termine ragionevole. Durante l'incontro il segnalante rilascia la propria dichiarazione della quale viene redatto un processo verbale, che sarà sottoscritto da parte del segnalante e del RPCT. Anche per questo documento sono adottate tutte le cautele idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante.

8.4. Le segnalazioni inviate al RPCT sono protocollate "in forma riservata" in apposito registro ad uso esclusivo del Responsabile.

8.5 Nel caso in cui la segnalazione riguardi lo stesso RPCT, il Segnalante invia la segnalazione direttamente all'ANAC utilizzando il canale esterno di segnalazione.

8.6 Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e, come tali, equiparate a segnalazioni ordinarie per le quali non trovano diretta applicazione le tutele in materia di Whistleblowing. Nel caso in cui il denunciante anonimo sia successivamente identificato e subisca ritorsioni per la denuncia si applicano le misure di tutela e protezione per le ritorsioni.

8.7 Le responsabilità, in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, con particolare riguardo agli aspetti e alle misure di sicurezza e di trattamento delle informazioni sono specificamente individuate nelle procedure privacy nell'ambito delle quali sono individuati i presidi di sicurezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo adottati dalla società nella gestione dei sistemi informativi. I dati del Segnalante, delle persone coinvolte e dello stesso segnalato sono trattati in conformità al regolamento UE 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 come da informativa sul trattamento dei dati allegata al presente documento (all. 2).

9. Le attività di chi gestisce il canale di segnalazione interna

9.1. Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT:

- a) rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
- c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce un riscontro al segnalante

9.2 Il RPCT, immediatamente dopo aver identificato il segnalante in base a identità, qualifica e ruolo, separa tali dati dal contenuto della segnalazione, attribuendo a quest'ultima un apposito codice sostitutivo dei dati identificativi in modo che sia possibile verificare la fondatezza della segnalazione in modalità anonima e, solo nei casi in cui sia strettamente necessario, rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del Segnalante.

9.3 Il RPCT, entro 7 giorni dalla ricezione, rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento, prende in carico la segnalazione e procede ad una analisi preliminare finalizzata a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

9.4 Qualora quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante mediante il canale dedicato.

9.5 La segnalazione è considerata inammissibile ed è archiviata per manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni di cui all'art. 2, comma 1 del decreto, richiamate all'art. 5 della presente procedura e idonei a giustificare accertamenti.

9.6 Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, entro 15 giorni dalla sua ricezione il RPCT avvia l'istruttoria interna che deve essere diretta non all'accertamento dell'effettivo accadimento dei fatti ma alla verifica ed all'analisi finalizzate ad una deliberazione sulla fondatezza di quanto rappresentato nella segnalazione stessa. Il RPCT provvede alla gestione e alla verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, nell'interesse generale, della Società e di tutte le parti coinvolte, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

9.7 Ove necessario, il RPCT può acquisire atti e documenti da altri uffici della Società, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

9.8 Qualora il RPCT ravvisi un fumus di fondatezza della segnalazione, sentito l'Organismo di vigilanza per le violazioni nelle materie di competenza di quest'ultimo, deve rivolgersi immediatamente agli organi preposti interni (ufficio procedimenti disciplinari) e o enti/istituzioni esterne (Autorità giudiziaria, Corte dei conti e/o Anac), per

i profili di rispettiva competenza trasmettendo una relazione di risultanze istruttorie riferendo circa le attività svolte, per il prosieguo della gestione della segnalazione, avendo cura di tutelare sempre la riservatezza dell'identità del segnalante. Il RPCT allega a tale relazione la documentazione che ritiene necessaria espungendo tutti i riferimenti che possano consentire di risalire all'identità del segnalante. Dal momento della ricezione della relazione gli organi riceventi sono Responsabili del trattamento dei dati.

9.9 Il segnalante può, in ogni momento, chiedere informazioni sullo stato della trattazione della sua segnalazione, inviando una richiesta via email alla casella di posta elettronica segnalazioni-rpct@inpsservizi.it.

9.10 Il RPCT deve tenere traccia dell'attività svolta e fornire riscontro della segnalazione entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.

9.11 A tal fine, assicura la conservazione delle segnalazioni e di tutta la documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla ricezione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

9.12 Nella relazione annuale del RPCT e nel PTPCT viene reso noto il numero e lo stato di trattazione delle segnalazioni ricevute.

10. Canale di segnalazione esterna e divulgazione pubblica

10.1 La segnalazione di violazione può essere effettuata anche attraverso un canale esterno predisposto e gestito dall'ANAC, in grado di garantire, anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

10.2 La presentazione della segnalazione mediante il canale esterno all'ANAC può avvenire solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- a) nell'ambito del contesto lavorativo il canale interno non è previsto o, se previsto, non è attivo o, se pur attivo, non è conforme alle disposizioni del decreto;
- b) il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto

seguito;

c) il segnalante ha fondati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;

d) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per la Società e/o il pubblico interesse.

10.3 Le informazioni sulle violazioni possono essere rese di pubblico dominio dal segnalante tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (p.e. social network).

10.4 Affinché il segnalante possa beneficiare della protezione prevista dal decreto, la divulgazione pubblica può avvenire solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) è stata già effettuata una segnalazione interna ed esterna ovvero è stata effettuata direttamente una segnalazione esterna alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del Decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 dello stesso Decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni ;

b) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo per ritenere che la segnalazione esterna possa determinare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito perché si teme che possano essere occultate o distrutte prove o chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10.5 Per la disciplina di dettaglio del ricorso alla segnalazione esterna ed alla divulgazione si fa rinvio al decreto.

11. La tutela della riservatezza

11.1 L'identità del segnalante non può essere rivelata salvo che egli presti espressamente il suo consenso.

11.2 Il divieto di rivelare l'identità è riferito non solo al nominativo ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa consentire, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante. A tal fine, qualora per ragioni istruttorie altri soggetti debbano essere messi

a conoscenza dei dati del segnalante questi devono essere oscurati.

11.3 La tutela della riservatezza è assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare tenuto conto delle regole previste dai rispettivi procedimenti come di seguito richiamate.

a) Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale che prevede l'obbligo di segreto sugli atti compiuti in fase di indagini preliminari fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle stesse indagini preliminari.

b) Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto fino alla chiusura dell'istruttoria. Dopo questa fase l'Autorità contabile rivela l'identità del segnalante ai fini del prosieguo del procedimento.

c) Nel procedimento disciplinare attivato contro il presunto autore della violazione segnalata, l'identità del segnalante non può essere rivelata nell'ipotesi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione anche se ad essa conseguenti. Tuttavia, laddove sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare, la rivelazione dell'identità del segnalante può avvenire a condizione che al segnalante sia stata data comunicazione scritta con le motivazioni della rivelazione e che il segnalante abbia dato il suo consenso espresso.

11.4 Più in generale nei procedimenti instaurati a seguito di segnalazioni interne o esterne, laddove la rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, l'identità del segnalante può essere disvelata a condizione che al segnalante sia stata data comunicazione scritta con le motivazioni della rivelazione e che il segnalante abbia dato il suo consenso espresso.

11.5 Qualora la segnalazione o la relazione di risultanze istruttorie redatte dal RPCT nello svolgimento delle proprie attività di competenza siano inoltrate a soggetti terzi, devono essere espunti tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all'ANAC, va evidenziato che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del decreto.

11.6 Il RPCT comunica al segnalante a quale soggetto esterno o amministrazione la segnalazione sia stata trasmessa.

11.7 La tutela della riservatezza è assicurata inoltre:

- al facilitatore per quanto riguarda sia l'identità sia l'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- al segnalato per quanto riguarda la tutela dell'identità;
- a persone diverse dal segnalato ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

11.8 La segnalazione e la relativa documentazione sono sottratte all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 33/2013. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti.

11.9 La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare.

12. La tutela da eventuali misure ritorsive adottate a causa della segnalazione effettuata

12.1 Il segnalante e le altre figure di cui all'articolo 4 non possono subire alcuna ritorsione, intendendosi per tale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità finanziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare un danno ingiusto, in via diretta o in via indiretta, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia. Esempi di ritorsioni sono quelli indicati all'art. 17 del decreto.

12.2 Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate ad ANAC che attiva l'Ispettorato nazionale del lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

12.3 Gli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

12.4 È a carico di INPS SERVIZI l'onere di provare che l'avvenuta segnalazione non è in alcun modo collegata alla misura ritenuta ritorsiva adottata nei confronti del segnalante.

12.5 Il beneficio dell'inversione dell'onere della prova di cui al comma precedente non

opera per le figure diverse dal segnalante ma a questi collegate da un legame qualificante come facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro ed anche soggetti giuridici di proprietà del segnalante.

12.6 Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati.

12.7 La protezione prevista in caso di ritorsione non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado, nei confronti del segnalante della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati connessi alla denuncia ovvero alla responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

13. L'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il segnalante sveli notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale ovvero violi l'obbligo di fedeltà

13.1 È esclusa la responsabilità del segnalante nel caso in cui quest'ultimo, per giusta causa:

- sveli notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 del c.p.);
- violi l'obbligo di fedeltà e di lealtà (art.2105 c.c.);
- violi le disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violi le disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

13.2 La causa di esclusione della pena in parola ha natura discriminante purché al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria al segnalante per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile è avvenuta nel rispetto di quanto previsto all'art. 14 della presente procedura e dall'art. 16 del decreto.

14. Condizioni per la protezione e le tutele e responsabilità del segnalante

14.1 Le misure di tutela e protezione previste per il segnalante e per le altre figure collegate di cui all'art. 3 trovano applicazione se:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica il segnalante o il denunciante aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 della presente procedura;

b) la segnalazione o la divulgazione pubblica sono avvenute secondo quanto previsto dalla presente procedura e dal decreto.

14.2 Le misure di tutela e protezione previste dalla presente procedura e dal decreto non si applicano:

a) se le informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo sono state raccolte violando la legge; oppure,

b) se viene accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione e/o la responsabilità civile del segnalante in caso di colpa grave o dolo.

In tali casi al segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

15. Sanzioni

15.1 Secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni;

b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;

c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che è stato violato l'obbligo di riservatezza;

d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione;

e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure

non è conforme a quanto previsto dal decreto;

f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute;

g) da 500 a 2.500 euro quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

16. Disposizioni finali

16.1 La "Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza", adottata con Deliberazione n. 30 del 4 agosto 2022 del Consiglio di Amministrazione della Società, è abrogata e sostituita dalla presente procedura.

16.2 Per quanto non è espressamente contemplato dalla presente procedura si fa riferimento al Decreto Legislativo 10 marzo 2021, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".